



Comune di Vedano Olona
Provincia di Varese

**Programma Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità**

2016 - 2018

Premessa

Con il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Vedano Olona intende continuare a dare attuazione al principio di generale trasparenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione", principio dall'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è, quindi la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Normativa e altre fonti

- ✓ La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- ✓ Il D. Lg 150/2009 che all'art. 11 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come:
"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".
- ✓ la delibera n. 105/2010 della commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 14 ottobre 2010, avente ad oggetto le "linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità", che definiscono il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione;
- ✓ la delibera n. 2/2012 della CIVIT, approvata nella seduta del 5 gennaio 2012, avente ad oggetto le "linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- ✓ la delibera n. 35/2012 della CIVIT sulla applicabilità dell'art. 18 del decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni con legge 134/2012, concernente la pubblicità su internet della

concessione di sovvenzioni, contributi, corrispettivi (a persone o professionisti) e di vantaggi economici di qualsiasi genere;

- ✓ la delibera CIVIT n. 72/2013 per la parte relativa alla Trasparenza (paragrafo 3.1.2.);
- ✓ il Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (con le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni;
- ✓ le linee guida per i siti web della PA del 29 luglio 2011, previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, che prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
- ✓ la “*Bussola della Trasparenza dei Siti Web*”, iniziativa on-line del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per orientare e monitorare l'attuazione delle linee guida siti web nelle pubbliche amministrazioni; il principale obiettivo dell'iniziativa è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali;
- ✓ la delibera 50/2013 dell' ANAC (già CIVIT) “*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*”

La completa, piena ed assoluta trasparenza dell'attività amministrativa è lo strumento principale che il legislatore italiano ha individuato per contrastare il dilagante e sistemico fenomeno della corruzione.

La trasparenza

Per “*trasparenza*” si intende l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, allo scopo di contrastare e circoscrivere i fenomeni di corruzione del sistema amministrativo dell'apparato burocratico dello stato e degli enti territoriali.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza è assicurata attraverso la “*pubblicazione*” (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).

Questa consiste nella pubblicazione, nei siti web istituzionali, di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

La pubblicazione consente la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013).

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di *tipo aperto* ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005). Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di "*archivio*" nel sito web.

Diritto alla conoscibilità', accesso civico, diritto di accesso

Per assicurare la realizzazione degli obiettivi "*anticorruzione*" del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il "*diritto alla conoscibilità*" (art. 3).

Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è specularmente al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato un ulteriore diritto: "*l'accesso civico*" (art. 5).

Trattasi del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che obbligatoriamente debbono essere resi noti e che non sono stati pubblicati secondo le disposizioni del decreto legislativo 33/2013.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata.

Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro 30 giorni la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).

Il diritto all'accesso civico non deve essere confuso con il diritto all'accesso ai documenti amministrativi normato dalla legge 241/1990.

L'accesso civico introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle PA.

Al contrario, il diritto d'accesso agli atti è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati

Pubblicazione del programma

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno della apposita sezione "*Amministrazione trasparente*", accessibile dalla home page del portale comunale.

Limiti alla trasparenza

Secondo il d. lgs 33/2013, art. 4, comma 4, non vanno pubblicati:

- dati personali non pertinenti;
- dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione,
- notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro dei dipendenti;

- valutazioni o altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni;

Restano fermi i limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

In ogni caso la conoscibilità non può essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i documenti, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

Soggetti coinvolti nel Programma

La figura del responsabile della trasparenza è individuata nel Segretario generale, l'approvazione del programma triennale spetta alla Giunta Comunale, il Programma è aggiornato dal responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013.

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul portale comunale di dati e documenti, tutte le Posizioni organizzative sono responsabili del dato e dell'individuazione dei contenuti del Programma di competenza e dell'attuazione delle relative previsioni.

Data la struttura organizzativa dell'Ente non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione trasparente”, è compito del Responsabile della trasparenza verificare l'attività degli uffici in materia di trasparenza e cioè accertare la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio, assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

L'Organismo Indipendente di valutazione esercita un'attività di impulso, nei confronti dell'organo politico amministrativo (Giunta comunale) e del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma. L'organismo verifica inoltre l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità.

La relazione annuale dell'OIV sui dati pubblicati in “Amministrazione Trasparente” ha consentito al Responsabile della Trasparenza di apportare gli opportuni adeguamenti nelle Sezioni e sotto sezioni del sito.

Elementi del Programma

Ai sensi dell'art 10, comma 8, del D.Lgs 33/2013 la Sezione “*Amministrazione trasparente*” deve contenere i seguenti dati opportunamente organizzati:

1. Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità e relativo stato di attuazione;
2. Il Piano dettagliato degli obiettivi e la relazione sulla performance previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
3. I nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
4. I curricula e i compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
5. i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
6. Tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto – sezioni di 1° e 2° livello elencate nell'allegato al D. Lgs 33/2013

Cliccando su “Amministrazione trasparente” devono comparire:

DISPOSIZIONI GENERALI
ORGANIZZAZIONE
CONSULENTI E COLLABORATORI
PERSONALE
BANDI E CONCORSI

PERFORMANCE
ENTI CONTROLLATI
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
PROVVEDIMENTI
CONTROLLI SULLE IMPRESE
BANDI DI GARA E CONTRATTI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
BILANCI
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE
SERVIZI EROGATI
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE PUBBLICHE
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
INFORMAZIONI AMBIENTALI
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA
ALTRI CONTENUTI

Ciascuna delle sotto sezioni è a sua volta suddivisa in ulteriori sotto sezioni di cui all'allegato.

Il responsabile della trasparenza

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 co. 7 della legge 190/2012) *di norma* svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

In questo ente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è il segretario comunale, dott.ssa Margherita Taldone, designato con decreto sindacale.

Il portale comunale

Il Comune di Vedano Olona, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha iniziato ad operare affinché il portale comunale offrisse quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

Le pagine del portale saranno realizzate e/o adeguate alle "linee guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati e contenuti aperti.

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata "Amministrazione trasparente" che sarà riorganizzata per renderla pienamente coerente con la normativa.

Attualmente il sistema informativo dell'Amministrazione riporta la Sezione "Amministrazione trasparente" ed è stata strutturata secondo le disposizioni di cui all'allegato a) del D.Lgs. 33/2013.

Individuazione dati da pubblicare

Assumerà carattere permanente l'analisi dei dati presenti e pubblicati sul portale.

Sulla base del documento ricognitivo delle pubblicazioni sul portale Comunale saranno sviluppate le seguenti attività:

- a) rielaborazione dei dati esistenti: il documento ricognitivo sarà integrato, anche su indicazione dell'Organismo Indipendente di valutazione (nel seguito OIV), con appositi campi relativi alla struttura responsabile della pubblicazione del dato e alla periodicità di aggiornamento/verifica;
- b) reperimento dei dati mancanti: sulla base del livello di conformità alla normativa rilevato con riferimento alle varie tipologie di dati, si procederà al reperimento dei dati mancanti e saranno approfondite con i settori coinvolti le tempistiche per ciascun adempimento di pubblicazione;
- c) approfondimento di aspetti dubbi: saranno applicate le indicazioni fornite dal Segretario Generale su alcune tipologie di dati che presentano particolari problematiche.

PEC

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori, di risparmiare tempo e denaro.

Si ricorda che il Comune di Vedano Olona è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la "vecchia" raccomandata A/R, abbattendo i costi legati alle spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna.

Collegamento con il Piano della Performance/obiettivi

Importanza strategica occupa l'adozione del Piano degli obiettivi, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi dell'Amministrazione e relativi indicatori di risultato, unità operative responsabili e personale coinvolto. L'art 44 del decreto di riordino della trasparenza (D.Lgs33/2013) stabilisce che *"L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati"*.

Albo pretorio on-line

La Legge n. 69 del 18/07/2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32 comma 1 della legge stessa ha infatti sancito che *"A far data del 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

Il Comune di Vedano Olona ha adempiuto all'attivazione dell'Albo Pretorio on line, rispettando, altresì, i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche linee guida e le recenti norme del Garante della Privacy.

Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholders)

Sarà sempre massima l'attenzione che l'amministrazione dedica all'analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che vengono dalla cittadinanza.

Per questo motivo sul sito web, nella home page, è riportata la PEC istituzionale che può essere utilizzata dagli interessati.

Inoltre nelle sezioni dedicate all'organizzazione degli uffici sono indicati gli indirizzi di posta ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

Iniziative

La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento del Comune, consente una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini.

In tal senso ed in attuazione della disciplina di riordino delle misure di trasparenza contenute nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012 sulle "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", le iniziative per l'integrità e la legalità, saranno, nel corso del triennio aggiornate con le specifiche attività ed azioni da programmare nel piano anticorruzione del Comune di Vedano Olona.

Programma triennale

Sarà cura del Comune di Vedano Olona nel corso del triennio:

- 1) avviare un progetto di revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni che ricadono nell'ambito della trasparenza;
- 2) contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato, indicando, sinteticamente, la tipologia delle informazioni, il periodo a cui le informazioni si riferiscono, l'ufficio che le ha predisposte;
- 3) garantire, oltre agli strumenti già adottati, che gli utenti possano fornire *feedback* e valutazioni sulla qualità delle informazioni pubblicate, ad esempio, in termini di precisione, completezza, correttezza, tempestività, al fine di coinvolgerli nell'attività dell'amministrazione e nei suoi meccanismi di funzionamento e per tener conto delle loro osservazioni;
- 4) eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso ad individuare congrui periodi di tempo entro i quali mantenere i dati on-line.